

CGIL



CAMERA DEL LAVORO
METROPOLITANA
GENOVA

**Studio di caso riguardante le scelte religiose:
la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche**

**prodotto nel contesto del progetto
*European Managing Diversity Gold Standard***

dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Genova

Autore: Paola Pierantoni

L'articolo descrive il caso della richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in alcune scuole italiane.

Segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova:

Walter Fabiocchi

Via San Giovanni D'Acri 6
16152 Genova
Tel.: 0039/010/6028228
Fax: 0039/010/6028200
e-mail: liguria@mail.cgil.it
Website: www.liguria.cgil.it

I fatti

1. Un cittadino italiano di nome Adel Smith, di religione islamica, e presidente della "Associazione dei musulmani italiani" (associazione che conta solo quattro o cinque iscritti, assolutamente non rappresentativa della realtà islamica italiana) presenta il 15 Ottobre 2003 un ricorso di urgenza al Tribunale dell'Aquila per richiedere la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola materna e della scuola elementare dove studiano i suoi due figli in quanto "il permanere della affissione del solo crocifisso (e non, insieme a questo, di altri simboli religiosi) costituirebbe lesione della libertà di religione"
2. Contro il ricorso si sono costituiti: l'Istituto Scolastico "Antonio Silvieri" presso cui si trovano la scuola materna ed elementare in oggetto, ed il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. In data 22 Ottobre 2003 il Tribunale dell'Aquila emette una sentenza che, riconoscendo un fondamento nel ricorso presentato e riconoscendone il carattere di urgenza, impone la temporanea rimozione del crocifisso dalla classe in attesa che venga formulato dal Tribunale il giudizio di merito, e stabilisce che tale giudizio debba avere inizio entro 30 giorni.
4. Il crocifisso non viene rimosso (non si trovano persone disponibili ad attuare fisicamente la rimozione) e il Sindaco emette un'ordinanza di chiusura delle elementari fino al 4 Novembre "a tutela dei bambini che vivono la vicenda con crescente disagio".
5. Il ministro della Giustizia Roberto Castelli annuncia di voler incaricare l'Ispettorato di verificare se la sentenza del giudice dell'Aquila «sia stata estesa nel rispetto dell'ordinamento o se siano state ignorate leggi vigenti». Proteste della Associazione Nazionale Magistrati. L'ispezione non avrà luogo.
 - Nei giorni immediatamente successivi alla sentenza si susseguono una serie di prese di posizione critiche verso la sentenza, tra cui anche quella del Presidente della Repubblica Azelio Ciampi che afferma: «A mio giudizio, il crocifisso è stato sempre considerato non solo come segno distintivo di un determinato credo religioso, ma, soprattutto, come simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità italiana»
6. Il 29 novembre il tribunale dell'Aquila emette un'ordinanza che revoca l'ordinanza di rimozione del crocifisso dalla scuola di Ofena, dichiara la propria incompetenza a decidere nel merito della rimozione del crocifisso, e rinvia la decisione al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in quanto non può essere il giudice civile a decidere nel merito, ma quello amministrativo "perché la questione chiama in causa un rapporto di natura pubblicistica, esistente tra gli utenti (gli alunni della scuola elementare, ndr) e chi offre il servizio (la scuola, ndr)".
7. Il legale di Adel Smith annuncia la volontà di ricorrere in Cassazione.

Questioni di diritto

1. Il Sig. Adel Smith fonda il suo ricorso sui seguenti presupposti:
 - Tutti i componenti della sua famiglia professano la religione islamica. I suoi figli frequentano la scuola e nella classe è esposto il crocifisso, simbolo con valenza riferibile solo a coloro che professano la religione cristiana.
 - Il permanere del solo crocifisso costituisce lesione delle libertà di religione e di eguaglianza costituzionalmente garantite ed è in contrasto con il principio della laicità della Repubblica Italiana affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 203 del 1989.
 - chiede la rimozione del crocifisso in via cautelare d'urgenza.
2. L'Istituto Scolastico "Antonio Silvieri" e il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca fondano la loro opposizione al ricorso di Adel Smith, tra gli altri, sui seguenti presupposti:
 - La giurisdizione sul caso non compete al giudice ordinario ma al giudice amministrativo, e quindi al TAR.

- Non sussiste fondamento alla procedura di urgenza in quanto i bambini, data la loro giovane età (4 e 6 anni) non sono suscettibili di subire un danno irreparabile dalla mancata rimozione del crocifisso.
 - La presenza del crocifisso nelle aule è prevista in base al Regio Decreto n. 965 del 1924, che prescrive che il simbolo della croce debba far parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche la cui completezza deve essere assicurata dal Dirigente scolastico. La modifica apportata nel 1985 al Concordato tra Stato e Chiesa non stabilisce nulla riguardo l'esposizione del crocifisso negli edifici pubblici, e quindi la pre-esistente normativa deve ritenersi tuttora legittima, e non lesiva della libertà di religione.
 - Inoltre la permanenza del crocifisso è giustificata dal fatto che sussiste "nella coscienza dei singoli e dei popoli una considerazione comune ed universale di un principio di trascendenza in cui tutte le religioni e tutti i credo anche laici, pur nelle diverse forme, confluiscono"
 - La Corte Costituzionale ha sancito più volte la tutela penale della religione cattolica (in relazione a casi di bestemmia - ndr)
3. Il giudice dispone la rimozione in via cautelare d'urgenza del crocifisso in base alle seguenti considerazioni:
- Per quanto riguarda la competenza sul caso: il giudice ritiene che la giurisdizione sul caso non spetti al Tribunale amministrativo (TAR) ma a quello ordinario in quanto la questione in esame non può essere svilita ad un puro profilo organizzativo (gestione dell'arredo scolastico), ma riguarda la tutela di un diritto soggettivo inviolabile e costituzionalmente garantito quale quello della libertà religiosa: non solo della libertà di culto, ma anche della libertà negativa di religione e della libertà di coscienza (cioè libertà di essere atei o agnostici).
 - Per quanto riguarda il merito del ricorso, gli elementi per cui il giudice ha ritenuto che possa essere fondato (cioè che esista il "fumus boni iuris"), giustificando la rimozione cautelare del crocifisso ed il rinvio al Tribunale per il giudizio di merito, sono:
 - La normativa del 1924 discende con continuità da una norma del regolamento per l'istruzione elementare del 1860 e, come ispirazione di fondo, dallo Statuto Albertino che sanciva la religione cattolica come unica religione di Stato.
 - Gli accordi di modifica del Concordato tra Stato e Chiesa stabiliti nel 1985 contengono l'esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato, e dato che l'abrogazione esplicita di un principio comporta la tacita abrogazione delle disposizioni che vi fanno riferimento, devono intendersi implicitamente abrogati i provvedimenti che stabiliscono l'esposizione del crocifisso negli edifici pubblici.
 - Riguardo al fatto che esista una identità italiana forgiata sui principi del cattolicesimo, per cui il nascondimento di un simbolo di questa identità priverebbe la popolazione di un fondamentale elemento di identificazione personale e comunitaria il giudice rileva la pericolosità di evocare il criterio di maggioranza in questioni che riguardano un tema di libertà, dove dovrebbe valere invece il principio di sovranità della persona e di eguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge. Questo tanto più *"in società pluriethniche, culturalmente variegate, dove vi sono delle minoranze per cui l'eguaglianza rimane il solo saldissimo principio contro ingiustizie, discriminazioni, razzismi e diviene l'asse portante per l'affermazione del diritto alla differenza"*
 - Il giudice richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 439 del 1 Marzo 2000, in cui si stabiliva che la rimozione del crocifisso dai seggi elettorali era coerente con i principi di laicità e pluralismo dello stato affermati dalla giurisprudenza costituzionale.
 - Rispetto al fatto che l'Accordo di revisione del Concordato tra Stato e chiesa riconosce che *"i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"*, il giudice richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale, e cioè che tale riconoscimento è privo di valenza generale ed è unicamente funzionale all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, insegnamento, peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo, limitato agli alunni che dichiarano esplicitamente di volersene avvalere, e senza alcun onere alternativo per gli altri
 - Il giudice ritiene che l'esposizione del crocifisso abbia una forte valenza simbolica che da un lato pone il culto cattolico al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel percorso storico dello sviluppo umano, e che dall'altro segnala come la scuola, di fronte al fatto religioso, arretra la sua sfera di azione, rinuncia alla sua funzione educativa ed abbandona il criterio dell'approccio culturale e critico.
 - Il giudice ritiene quindi che la scuola debba restare imparziale di fronte al fenomeno religioso, e che la questione non può essere risolta attraverso l'esposizione nelle aule di simboli di altre religioni, ma attraverso la mancata esposizione di simboli.
 - Per quanto riguarda l'ammissibilità di un provvedimento di urgenza il giudice la ritiene giustificata in quanto: a) il permanere del crocifisso reitera l'esposizione al danno e b) il danno lamentato è da considerarsi per definizione irreparabile in quanto non risarcibile in termini economici.

4. Il Tribunale ordinario, chiamato ad esprimersi sul merito, sposa invece la tesi che considera il fatto una mera questione riguardante il rapporto tra utenti di un servizio pubblico ed il servizio stesso, e perciò rinvia la decisione al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di cui ora si attende il pronunciamento.

Clima e protagonisti

Un antecedente determinante è la decisione assunta nel Settembre 2002 dal Ministro della Istruzione Letizia Moratti, che imponeva di reintrodurre obbligatoriamente il crocifisso nelle aule scolastiche in cui era stato tolto.

La decisione del ministro aveva determinato vivaci polemiche, con reazioni positive da parte del centro destra tra cui emerse quella di Don Budget Bozzo, sacerdote cattolico che esercita un ruolo politico molto rilevante nella destra italiana, che affermò nella occasione che *"Il Ministro aveva avuto coraggio nell'attuare una politica per creare un limite alla pressione dei fondamentalisti islamici, i quali vorrebbero che il crocifisso fosse tolto dalle scuole. Difendere il crocifisso vuol dire ergersi a difesa non solo di una confessione, ma della civiltà dell'Occidente. La cosa è tanto più significativa perchè il fondamentalismo islamico presente negli immigrati magrebini ha spinto gli islamici a chiedere la rimozione del crocifisso dalle aule, cosa che gli assessori della sinistra hanno concesso"*

Critiche esplicite erano invece venute da parte del Partito dei Verdi, del Partito della Rifondazione Comunista, del partito dei Democratici di Sinistra, delle comunità ebraiche (che avevano espresso la preoccupazione che il provvedimento potesse aprire la strada ad uno scontro di civiltà che può rapidamente degenerare in forme di intolleranza quanto meno culturale e sociale"), e dell'Unione degli atei (che aveva commentato come nelle scuole italiane si insegni solo la religione cattolica con rischi di emarginazione per i ragazzi che ne vengono esonerati, e come l'idea di rimettere obbligatoriamente i crocifissi in tutte le aule si configurasse come una violazione molto grave della parità di tutti i cittadini di fronte alla legge), del Centro Culturale Islamico di Roma, dei cattolici di base, della Federazione delle Chiese evangeliche, dei Protestanti, dell'Unione degli Studenti (che considera *"Assolutamente inaccettabile l'idea del ministro Moratti di esporre in ogni aula scolastica un crocifisso'. Non e' in discussione soltanto l'integrazione culturale con persone di altre religioni, ma ad essere attaccata e' anche la semplice tolleranza religiosa. Noi siamo per una scuola che insegni l'apertura culturale e il rispetto per l'altro in ogni senso. E sappiamo, peraltro, che si tratta di valori assolutamente in linea con la religione cristiana"*)

Si era anche verificata nell'occasione una dichiarazione del Presidente della Commissione Europea Romano Prodi che aveva affermato che la questione del crocifisso *"E' una di quelle cose in cui occorre una grande libertà e anche la capacità di capire che cosa rappresenta per l'intera società. E' difficile pensare di imporre il crocifisso: bisogna averlo dentro"*

Sembra quindi legittimo affermare che il Ministro, con la sua circolare, abbia intenzionalmente riaperto una questione che si stava gradatamente e silenziosamente risolvendo nella coscienza collettiva e nella prassi quotidiana.

Il clima che si è creato sul caso specifico del crocifisso nella scuola di Ofena, è stato sicuramente influenzato sia dal fatto che il problema è stato sollevato da un musulmano in un momento in cui le tensioni internazionali fanno del rapporto con l'ISLAM un punto particolarmente sensibile, sia dalla modalità particolarmente aggressiva e priva di equilibrio con cui Adel Smith si pone. Basti a questo proposito il suo atto più recente: il 15 Dicembre 2003 ha staccato il crocifisso dal muro della stanza di ospedale in cui sua madre era ricoverata insieme ad altre tre pazienti e l'ha gettato dalla finestra.

Le stesse associazioni musulmane hanno vissuto la preoccupazione che questo caso potesse determinare o accrescere reazioni di intolleranza o rigetto nei loro confronti ed hanno assunto in proposito un atteggiamento cauto.

Peraltro l'associazione "Unione dei Musulmani Italiani" di cui Smith è presidente conta non più di cinque iscritti e non è minimamente rappresentativa della realtà islamica italiana.

Un punto delicato che tocca le reazioni emotive e le coscienze è l'atto di **"staccare"** (deporre...) il crocifisso dal muro. Molte persone che non hanno obiezione alcuna all'idea di **non mettere** il crocifisso, esprimono netta opposizione o provano un forte disagio all'idea di rimuoverlo.

Un commento interessante a questo proposito è quello del giornalista (laico) Michele Serra che mentre osserva che un muro bianco è la migliore immagine dell'assoluta neutralità dello Stato di fronte ai molteplici convincimenti religiosi dei cittadini, osserva anche che l'iconoclastia (l'atto di cancellare, eliminare un simbolo) è figlia della

sopraffazione e della rimozione, della paura degli altri e che "Il chiodo e l'alone scuro che Adel Smith preferirebbe vedere al posto del piccolo simbolo da lui osteggiato non fanno pensare a un igienico rimedio, ma a una cancellazione brutale, parente poverissima dell'attacco ai Budda afgani voluto dai taliban" ed osserva che i simboli vanno rispettati perché "racchiudono storia e memoria, raccontano le attitudini, lo spirito e soprattutto lo sguardo di chi ci ha preceduto".

Michele Serra conclude con la proposta di non deporre nessun (pre-esistente) Cristo dai muri, e di non imporre nessun nuovo crocifisso ai cittadini della nuova Italia multietnica, lasciando che "per decenni e forse secoli convivano le tante vecchie aule con il crocifisso e le poche nuove aule senza" con una lenta e pacifica decantazione della questione.

Ma abbiamo visto, all'inizio di questo paragrafo, come il Ministro della Pubblica Istruzione abbia viceversa adottato proprio l'opposto atteggiamento.

Altri casi

Il caso di Ofena non è isolato. Vi sono casi assimilabili quali:

- la presenza del crocifisso nei seggi elettorali (vedi la sentenza della Corte di Cassazione n. 439 del 1° marzo 2000 che ha ritenuto giustificato il rifiuto di assumere le funzioni di scrutatore da parte di un cittadino al quale non era stata garantita l'assenza del crocifisso dal seggio elettorale)
- la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie (vedi la nota del 5 ottobre 1984, con la quale il Ministero dell'interno giustifica il mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie in base al fatto che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano" e che "il crocifisso è il simbolo di questa nostra civiltà e il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica".)

Altri casi specificamente riguardanti la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche sono stati:

- Un ricorso presentato nel 2002 al TAR del Veneto da una cittadina italiana sulla base del fatto che l'esposizione del crocifisso viola:
 - il principio della laicità dello Stato (sancito dall'art. 19 della Costituzione Italiana che tutela la libertà di religiose non solo positiva ma anche negativa, vale a dire anche la professione di ateismo o di agnosticismo)
 - l'art. 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini
 - l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848)
 - il principio di imparzialità dell'amministrazione (sancito dall'art. 97 della Costituzione Italiana).
- Un ricorso presentato a Novembre 2003 al TAR del Veneto da una cittadina finlandese, in Italia da 17 anni, per ottenere la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola media di Abano Terme. La prima sezione del Tar Veneto scrive che la norma che prevede che il crocifisso faccia parte dell'arredo scolastico "sembra delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione". Pertanto il TAR il 13 novembre 2003 ha rinviato il caso alla Corte Costituzionale, sollevando questione di "legittimità" costituzionale degli art. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile '94 n. 297, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche".